

QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA “RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO” AGGIORNATO AL 10/09/2018

Quesito n. 6 del 05/09/2018

Siamo con la presente a richiedere gentilmente la possibilità che venga fissata una terza data per l'effettuazione del sopralluogo necessario alla partecipazione alla gara in oggetto.

Alla luce del periodo di ferie appena trascorso è risultato difficile poter coordinare l'effettuazione di detto sopralluogo e l'inserimento di una nuova data potrebbe permettere alla scrivente, ma anche ad altre Società, di partecipare alla procedura di appalto consentendo altresì al Vostro Spettabile Ente di poter valutare un maggior numero di offerte nell'ottica del perseguimento della migliore spesa per l'effettuazione dei lavori.

Risposta a quesito n. 6

Si comunica che, valutata la richiesta, la Stazione Appaltante non ritiene di accogliere la stessa.

Quesito n. 5 del 29/08/2018

In considerazione del drammatico evento che ha colpito Genova, preso atto della Vs. volontà di andare avanti con la procedura di gara, e tenuto conto dell'importanza di questa arteria viaria, si domanda se non sarebbe opportuno uno slittamento dei termini di presentazione dell'offerta in modo da “assestare” la cantierizzazione in base alle modifiche che i vari enti stanno apportando alla viabilità cittadina.

Risposta a quesito n. 5

Si comunica che, valutata la richiesta, la Stazione Appaltante non ritiene di accogliere la stessa.

Quesito n. 4 del 29/08/2018

Siamo a richiedere di mettere a disposizione dei vari concorrenti documentazione editabile (file DWG) dei principali elaborati di progetto, per consentire la formulazione dell'offerta tecnica.

Analogamente si richiede, per facilitare lo studio dell'offerta economica, di rendere disponibile il file Excel della “Lista delle lavorazioni e delle Forniture”.

Risposta a quesito n. 4

Si comunica che, al fine di facilitare le operazioni di calcolo e di formulazione dell'offerta tecnica, la documentazione editabile richiesta verrà messa a disposizione sul sito informatico di Sviluppo Genova S.p.A. dove è già presente la documentazione non editabile.

Si precisa che in sede di offerta il documento da compilare dovrà necessariamente essere quello fornito in formato cartaceo in occasione del sopralluogo.

Quesito n. 3 del 14/08/2018

Siamo a chiedere se in qualità di impresa qualificata per la categoria prevalente OG3 in VI classifica (quindi per importo maggiore rispetto al totale di gara), fermo restando il possesso e la copertura delle altre categorie a qualificazione obbligatoria (OG6 e OG10) sia possibile partecipare all'appalto in forma singola dichiarando il subappalto per la parte di importo di

categoria OS24 non posseduta e non eccedente comunque né il 30% dell'importo totale dei lavori né il 30% della categoria stessa. Nello specifico la scrivente impresa ha cat OS24 in II categoria e dovrebbe dichiarare il subappalto per l'importo residuo tra 619.200,00€ (cat II + 20%) e i 739.613,97€ posti a base di gara per detta categoria

Risposta a quesito n. 3

Con riferimento alla categoria OS24, si conferma che il concorrente non potrà eseguirne direttamente le attività qualora privo della necessaria qualificazione. Tuttavia, tali attività possono essere subappaltate ad operatore in possesso dei requisiti previsti, nel rispetto del limite complessivo del 30% dell'importo totale del previsto dall'art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara come singolo operatore economico, dunque, il concorrente che versi nella situazione di cui sopra, potrà ricorrere all'avvalimento oppure, fatto salvo il limite complessivo sopra indicato, dichiarare di subappaltare interamente o parzialmente (nella misura minima corrispondente alla parte non coperta dalla classifica posseduta) le attività relative alla categoria OS24.

Si rammenta che, in caso di ricorso al subappalto:

- il concorrente dovrà presentare, all'interno della documentazione amministrativa, una terna di tre subappaltatori per ogni attività che intende subappaltare. In caso di indicazione di più attività oggetto di subappalto ed indicazione di un'unica terna, questa si intenderà riferita a tutte le attività indicate;
- i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 12.3 del Disciplinare di Gara;
- il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 da parte di uno o più dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara;
- anche i subappaltatori indicati nelle terne dovranno munirsi di PassoOE.

A tal fine, in accordo con quanto previsto dall'ANAC nella lett. N delle FAQ AVCpass «*Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI"*».

Quesito n. 2 del 09/08/2018

Chiediamo se per la redazione del documento DGUE può essere utilizzato il modello standard previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (senza pertanto doverlo necessariamente stampare dal sito indicato dal disciplinare di gara) che sarà sottoscritto digitalmente e presentato su supporto informatico

Risposta a quesito n. 2

In merito alla redazione del DGUE, si conferma che potrà essere utilizzato anche il modello standard predisposto dal M.I.T.

Si precisa che nel Disciplinare di Gara è stato inserito un link per la compilazione del DGUE unicamente allo scopo di facilitare agli operatori economici interessati il reperimento di un valido modello di tale documento. Potranno essere utilizzati, pertanto, anche modelli reperiti altrove, purché rispondenti alla disciplina vigente.

Come previsto nel Disciplinare di Gara, si conferma altresì che il DGUE potrà essere presentato in formato cartaceo o, sottoscritto digitalmente, su supporto informatico.

Quesito n. 1 del 09/08/2018

Chiediamo conferma sul fatto che la categoria scorporabile OG10, essendo di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto, sia interamente subappaltabile

Risposta a quesito n. 1

In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, si conferma che la categoria OG10 è interamente subappaltabile ad imprese in possesso dei requisiti necessari, così come le altre categorie scorporabili indicate negli atti di gara, fermo il limite complessivo del 30% dell'importo totale del contratto ex art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

A scanso di equivoci, pare opportuno chiarire che il limite del 10% indicato nel quesito, riguarda in realtà la configurabilità di una delle categorie indicate nel Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (**fra cui non è presente la categoria OG10, né altra categoria indicata negli atti di gara**) come categoria "SIOS", a cui si applicherebbe la particolare disciplina prevista dal citato D.M. e dagli artt. 105 comma 5 e 89 comma 11 D.L.gs 50/2016.

Si ribadisce ulteriormente che l'appalto in oggetto non prevede categorie SIOS.